

Durc più facile da giugno

Che novità in tema di Durc introdotte dal Decreto Fare?

Un lettore, via e-mail

In questi ultimi anni si è assistito un processo di ampliamento del campo di applicazione del Durc, certificato che attesta la regolarità di un'impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail e Casse edili riferita all'intera situazione aziendale. È obbligatorio per qualsiasi tipo di appalto (di lavori, servizi o forniture) e, nello specifico: a) per tutti gli appalti pubblici; b) per la gestione di servizi e attività pubbliche in convenzione o concessione; c) per i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero di Dia, prima dell'inizio dei lavori; d) per il rilascio dell'attestazione Soa; e) per l'iscrizione all'albo dei fornitori. A seguito dell'entrata in vigore del Decreto Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche dalla L. 9 agosto 2013, n. 98) sono state introdotte alcune semplificazioni in materia di Durc che ora, a decorrere dal 21 agosto 2013, ha una validità di 120 giorni dalla data del rilascio. Per i Durc rilasciati prima della suddetta data, invece, continuano a valere le precedenti regole, per cui i certificati restano validi solo per 90 giorni.

Dott. Commercialista Davide Andreazza, Mestre

La frode web non ha una sola legge

Come è regolamentato il reato di frode informatica nel nostro ordinamento?

Emanuele M., via e-mail

Il nostro codice penale in materia di truffa informatica ha una struttura elastica, ovvero non prevede fattispecie di reato specifiche limitandosi a disporre una disciplina generale. Il giudice può così applicare a un caso specifico una norma generica. La truffa informatica è prevista nell'ambito di applicazione della cosiddetta frode informatica di cui all'articolo 640 ter del codice penale. La norma prevede come reato qualsiasi comportamento che procuri un ingiusto profitto con altrui danno attraverso l'alterazione di un sistema informatico o telematico. Normalmente se si acquisiscono dei dati personali per poi fare una truffa le modalità possono essere due: 1) l'alterazione del sistema informatico della vittima violandone la protezione; in tal caso vi è la piena violazione del 640 ter c.p.; 2) l'acquisizione dei dati personali attraverso artificio o raggirò, per esempio attraverso il sistema del phishing, mascherandosi come se il mittente fosse un noto istituto di credito. Anche questo caso rientra nell'applicazione dell'articolo 640 c.p. La norma in oggetto infatti si adatta a tutti le fattispecie/casi in cui siano presenti gli elementi del raggirò, dell'induzione in errore e del perseguimento di un ingiusto profitto con altrui danno.

Avv. Amedeo Di Segni, Roma

SPORTELLLO LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 - E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

Anatocismo e conti correnti

Che cos'è l'anatocismo bancario e come si è pronunciata a riguardo la Corte di cassazione?

Un utente, via e-mail

Nella prassi bancaria gli interessi vengono definiti composti: essi vengono capitalizzati e sono produttori di ulteriori interessi, fatto che assume il nome di anatocismo (termine di derivazione greca che significa nuovi interessi). Tale situazione genera una crescita esponenziale del debito che non si verificherebbe nel caso di capitalizzazione semplice. Il legislatore è intervenuto sin dalla fine degli anni Novanta con l'intento di far chiarezza senza per altro riuscirci, con decreti, sentenze e altri contributi che spesso annullavano quello precedente. La Cassazione con la sentenza n. 21095 del 04.11.2004 ha messo la parola fine (o quasi) alla questione dichiarando illegittima la prassi bancaria della capitalizzazione degli interessi maturati. Solo negli ultimi tempi si è verificata una pressione nei confronti delle banche volta alla rielaborazione dei conti correnti allo scopo di ottenere rimborsi per oneri non dovuti. Chiaramente è il correntista che deve procedere alla rielaborazione dei conti correnti utilizzando i dati che vengono forniti dal sistema bancario presenti nei documenti che gli vengono forniti periodicamente. È ora, quindi, che i correntisti si muovano per cercare di far valere i propri diritti.

Dott. Commercialista Stefano Martini, Reggio Emilia